



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI VICENZA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PIETROGRANDE	GIAN MARIA	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	MAZZUCATO	RANIERO	Giudice
<input type="checkbox"/>	MOTTES	MADDALENA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 287/2017
depositato il 23/05/2017

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 12420179001137582/000 IVA-ALTRO 2011
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 12420179001137582/000 IVA-ALTRO 2012
contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE VICENZA

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 12420179001137582/000 IVA-ALTRO 2011
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 12420179001137582/000 IVA-ALTRO 2012
contro:

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - VICENZA

difeso da:

proposto dal ricorrente:

difeso da:

LUCIANI FABIO
BORGHI AI CIMIERI, 62 37015 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA VR

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 287/2017

UDIENZA DEL

22/11/2017 ore 15:00

N°

821/17 SEZ. 1^A

PRONUNCIATA IL:

22 NOV. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

13 DIC. 2017

Il Segretario

MOTTO Geom. RITA

Motto Rita



Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in Segreteria il 23 maggio 2017 la S.a.s. con sede in San Pietro in Cariano impugnava:

con

1. l'intimazione di pagamento numero 124 20179001137582/000, notificata da Equitalia l'8 marzo 2017, concernente titoli esecutivi a carico della S.N.C. di
2. la cartella di pagamento numero 12420150015426874000 notificata tramite P.E.C. il 10 giugno 2015 per l'importo di € 80.708,94;
3. la cartella di pagamento numero 12420150022784891000 notificata tramite P.E.C. il 20 novembre 2015 per l'importo di € 16.665,81;

eccependo in via preliminare l'inesistenza e/o la nullità sia dell'intimazione che delle cartelle in quanto documenti inviati come allegati tramite P.E.C. privi sia di attestazione di conformità che di firma digitale, come da giurisprudenza di numerose Commissioni tributarie; si lamentava poi dell'omessa indicazione del calcolo degli interessi e chiedeva la sospensione dell'atto impugnato, per evitare ripercussioni irreparabili per la vita dell'azienda.

In data 30 giugno 2017 si costituiva in giudizio la S.p.A. Equitalia Servizi di Riscossione, eccependo preliminarmente la tardività dell'opposizione con riferimento alle due cartelle di pagamento, che erano state notificate regolarmente il 10 giugno 2015 e il 20 novembre 2015; quanto al merito, ricordava come l'articolo 26 del d.p.r. 602/73 autorizzi la notifica delle cartelle con le modalità di cui al d.p.r. numero 68/2005 a mezzo di posta elettronica certificata, mentre è stata esclusa l'applicabilità dell'articolo 149 bis del codice di procedura civile e non è necessaria, come da giurisprudenza della Suprema Corte, la redazione di una relata di notifica.

Quanto all'eccepita mancanza di firma digitale, ad avviso della S.p.A. Equitalia tale firma non era necessaria, come in precedenza non era necessario sottoscrivere le cartelle di pagamento in formato analogico (Cassazione, 12 gennaio 2017 numero 577), e nessuna disposizione di legge prevedeva che le cartelle e le intimazioni allegate alla P.E.C. di notifica dovessero riportare attestazione di conformità all'originale, in quanto l'articolo 23 bis, secondo comma, del decreto legislativo numero 82/05 non risultava richiamato nella disciplina delle notifiche esattoriali. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 156 c.p.c. sia l'intimazione di pagamento che le cartelle di pagamento opposte avevano raggiunto lo scopo, essendo state comunque ricevute ed impugate, come da giurisprudenza che veniva allegata in copia.

Quando poi agli interessi, quelli iscritti a ruolo riguardavano l'operato dell'Ente impositore, per cui Equitalia eccepeva il proprio difetto di legittimazione passiva al riguardo; gli interessi moratori erano stati poi applicati ai sensi dell'articolo 30 del d.p.r. 602/73 (Cassazione, 21 febbraio 2017 numero 4376), per cui veniva chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

Con ordinanza in data 5 luglio 2017 veniva accolta l'istanza di sospensione degli atti impugnati.

In data 7 luglio 2017 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Vicenza, che eccepeva in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso, perché riguardante non vizi propri dell'atto impugnato, bensì cartelle regolarmente notificate e non impugate nei termini; quanto al merito, deduceva essere l'invio di un messaggio via P.E.C. legalmente equiparato ad una raccomandata Postale con avviso di ricevimento e, per consolidata giurisprudenza, la mancata sottoscrizione da parte del funzionario competente della cartella di pagamento, ovvero di un avviso di mora, non comporta l'invalidità dell'atto. Trattandosi di liquidazione ex articolo 36 bis del d.p.r. 600/73 non vi erano valutazioni discrezionali che richiedessero particolare motivazione, e gli interessi erano stati calcolati nella misura di legge, per cui si era trattato di un atto vincolato; l'Agenzia delle Entrate chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.



In data 6 novembre 2017 la società ricorrente depositava memoria illustrativa, osservando di non aver affatto contestato la possibilità per le controparti di effettuare notifiche via P.E.C., ma solamente le modalità di esecuzione di tali atti, e richiamava copiosa giurisprudenza di merito favorevole alla propria tesi, in applicazione degli articoli 21, primo comma, e 23 bis, secondo comma, del codice dell'amministrazione digitale.

All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.

Motivi della decisione

Il ricorso risulta fondato, per cui opportunamente è stata disposta la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.

La normativa in ordine alla possibilità di notifica delle cartelle esattoriali e delle ingiunzioni di pagamento a mezzo P.E.C. è sicuramente complessa e di difficile interpretazione, anche perché vi è stata una sovrapposizione di norme e la frequente introduzione di modifiche.

La giurisprudenza di merito si è comunque orientata finora prevalentemente nel senso indicato da parte ricorrente, che è stata in grado di citare numerosi arresti giurisprudenziali; questa stessa Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza si è già pronunciata al riguardo in un caso analogo, con la sentenza numero 615/02/2017, depositata in Segreteria il 19 settembre 2017, ricordando che *"con la posta elettronica certificata, come premesso, si notifica il documento informatico della cartella di pagamento in luogo della copia cartacea della stessa cartella. Il formato digitale del file telematico della cartella di pagamento scelto, nel caso di specie, dall'agente di riscossione è stato il cosiddetto ".pdf". Spetta alla Commissione, quindi, il compito, delegato dall'articolo 20, comma primo bis, del decreto legislativo n.83/2005, di accertare se la notificazione della cartella di pagamento sotto il formato digitale del .pdf garantisca la conformità del documento informatico notificato all'originale e se sia valida la firma digitale dell'Esattoria. Sulla base delle norme richiamate, questo Collegio ritiene che la notificazione per posta elettronica certificata della cartella di pagamento in formato .pdf senza l'estensione ".p7m" non sia valida e di conseguenza renda illegittime le cartelle impuginate, allegate alle P.E.C. in tale formato... in carenza e difetto di detta estensione del file, la notificazione per posta elettronica certificata delle cartelle impuginate non è valida, con illegittimità derivata delle stesse"*.

Non si vede oggi motivo per mutare indirizzo, tanto più che tale orientamento giurisprudenziale risulta confermato dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia, che con sentenza 7 gennaio 2017 numero 2 ha confermato *"la nullità della notifica effettuata dall'Ufficio mezzo P.E.C., ritualmente contestata dalla contribuente, vista la mancanza della sottoscrizione digitale dell'atto emesso dall'Ufficio, così come prevista ad substantiam dalla vigente normativa che regola la notifica a mezzo posta elettronica certificata"*.

Accertata la nullità delle notifiche di tutti gli atti oggetto di impugnazione, in accoglimento del ricorso gli stessi debbono essere annullati.

Attesa l'oggettiva incertezza normativa e la presenza di decisioni contrastanti da parte di alcune Commissioni tributarie, le spese del presente giudizio debbono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso, dichiara la nullità degli atti impugnati e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Vicenza, 22 novembre 2017

Il Presidente est. Dr. Gian Maria Pietrogrande

